

Codice A1618A

D.D. 20 gennaio 2023, n. 29

L.R. 09.08.1989 n. 45. Proroga termine autorizzazione n. 18555 del 14/4/2020 per interventi in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Sinio (CN). Richiedente: IMPRESA INDIVIDUALE TOPINO EZIO - C.F. omissis / P.IVA 03086810045 Sede intervento: LOCALITA' GAVUGNA - SINIO (F. 10, pp 188p - 189p -190p - 191p -194pt - 195p -196 - 197 - 198p - 200 - 201p -202pt - 203 - 234 pt - 235 pf...



ATTO DD 29/A1618A/2023

DEL 20/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. 09.08.1989 n. 45. Proroga termine autorizzazione n. 18555 del 14/4/2020 per interventi in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Sinio (CN).

Richiedente: IMPRESA INDIVIDUALE TOPINO EZIO - C.F. omissis / P.IVA 03086810045

Sede intervento: LOCALITA' GAVUGNA - SINIO (F. 10, pp 188p – 189p -190p – 191p -194pt – 195p -196 – 197 – 198p – 200 – 201p -202pt – 203 – 234 pt – 235 pf – 315p - 370)

Premesso che con autorizzazione n. 18555 del 14/4/2020, rilasciata dal Settore Tecnico regionale Cuneo, si autorizzava il richiedente TOPINO EZIO, residente in omissis, alla modificazione/trasformazione d'uso del suolo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, per la realizzazione dei lavori di sistemazione idrogeologica per il reimpianto di un nocciuolo, in località Gavugna nel comune di Sinio (CN), stabilendo che i lavori dovessero essere realizzati entro 24 mesi dalla data dell'autorizzazione, ossia entro il 14/4/2022;

il Suap Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo rilasciava il Provvedimento Unico n. 45/2020 in data 16/4/2020;

dato atto che, per effetto di quanto disposto dall'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020, la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza

epidemiologica da COVID-19, è stata prorogata fino al 29/06/2022;

vista la domanda del richiedente di proroga del termine di fine lavori, trasmessa per il tramite del Suap (prot. n.73817/A1600A del 15/06/2022), motivata come segue: “... lo stato di emergenza pandemica Covid-19 ha determinato un rallentamento nell’esecuzione dei lavori e le conseguenti difficoltà operative di approvvigionamento dei materiali per la realizzazione delle opere che ad oggi non hanno consentito di completare integralmente tutte le lavorazioni previste...”;

viste le motivazioni addotte a supporto dell'istanza di proroga, che si ritengono accoglibili nei limiti indicati nel seguito del presente provvedimento;

dato atto che con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;

determina

- di concedere al sig. TOPINO EZIO, residente in omissis, la proroga di sei mesi dalla data del presente provvedimento autorizzativo, al fine di terminare i lavori autorizzati con D.D. n.18555 del 14/4/2020.

Restano valide tutte le disposizioni previste dal provvedimento autorizzativo del 2020 di seguito richiamate:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nelle relazioni e nelle tavole di progetto ed integrative presentate;
2. dovranno essere osservate e poste in essere tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nel

Nulla Osta del Comune di Sinio datato 06/04/2020 inerente gli interventi interessanti la s.c. Gavugna;

3. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
4. l'intervento sul mappale n.188 del Foglio 10 dovrà riguardare esclusivamente il recupero del nocciolo, mediante operazioni agronomiche di potatura e di sostituzione puntuale delle piante non recuperabili;
5. le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre gli 80 centimetri di profondità;
6. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno rispettare le prescrizioni tecniche previste dal D.P.G.R. n. 8/R/2011 e s.m.i. (Regolamento forestale); il materiale legnoso dovrà essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento;
7. durante i lavori di taglio e di movimenti terra non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi evitando altresì di scaricarli verso valle;
8. in corso d'opera, i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di fenomeni di instabilità dei versanti (frane superficiali, rotolamento di materiale a valle, ecc.) ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; altresì dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, drenaggio e allontanamento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e il loro recapito verso gli impluvi naturali stabili;
9. a conclusione degli interventi di reimpianto, tutta la superficie, ad esclusione del mappale 188, dovrà essere protetta mediante un corretto inerbimento della cotica, a seguito di semine di specie erbacee idonee, anche nelle interfile del nocciolo;
10. dovranno essere assicurate tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento, al fine di mantenere nel tempo la cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive a quella di ultimazione dei lavori;
11. dovrà essere controllato, nel tempo, lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati, che potrebbero causare dissesti sul versante e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
12. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a cura e carico del soggetto autorizzato;
13. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi i residui legnosi, rami e cimoli, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
14. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scarto e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori

mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;

15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto;
16. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
17. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 e s.m.i.;
18. dovranno essere comunicate, al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestale di Alba, le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato, alle integrazioni prodotte e alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, nonché la documentazione fotografica delle varie fasi lavorative;

Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria per valutare la compatibilità tra l'eseguito in difformità e le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE
(A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo